



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DI KARATE SHOTOKENSHUKAI ASD
DEL 18 NOVEMBRE 2023
PER ADEGUARE LO STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 36/2021**

L'anno 2023 il giorno 18 novembre alle ore 16.30 attraverso la piattaforma telematica Google Meet, come previsto dall' art. 73 comma IV del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e successive proroghe si è riunita in seconda convocazione, perché la prima del 17 novembre 2023 è andata deserta, l'Assemblea Straordinaria dei soci della Scuola di karate Shotokenshukai ASD per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello statuto al decreto legislativo D.lgs. 36/2021-39/2021 e successive modifiche.
2. Esenzione imposta di registro art.12, comma bis del D.lgs. 36/2021 e successive modifiche.
3. Esenzione imposta di bollo ex art.27 bis DPR n.642/1972
4. Varie ed eventuali

A norma di statuto assume la Presidenza quale Presidente del consiglio direttivo il sig. Sudati Francesco, il quale chiama a fungere da Segretario il sig. Carraro Fabio che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che ai sensi di legge e statuto:

- a) la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma dei commi 2 e 6 dell'art. 13 dello Statuto;
- b) in prima convocazione l'assemblea è andata deserta e che pertanto si è reso necessario procedere in seconda convocazione;
- c) che in seconda convocazione in proprio o per delega sono presenti numero 15 (quindici) associati su un totale di n. 31 aventi diritto al voto,
- d) è presente il consiglio direttivo, nelle persone dei signori: Sudati Francesco, Valota Nadia, Carraro Fabio e Biondi Giacomo

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita nel rispetto dello statuto sociale per discutere e deliberare su quanto previsto all' ordine del giorno.

Nessuno degli intervenuti opponendosi alla discussione degli argomenti inizia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno: Adeguamento dello statuto al decreto legislativo 36/2021.

Il Presidente comunica all'assemblea che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D.lgs. 36/2021 che ha modificato le clausole statutarie previste dall'art. 90 della legge 289/2002. Pertanto, al fine di mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica e l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche è necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo statuto dell'associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e ss. del D.lgs.36/2021.

Nel dettaglio le modifiche si riferiscono alla necessità di:

- indicare nell'oggetto sociale lo specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche come indicato dall'art. 7 del D.lgs. 36/2021;
- prevedere la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali, che in difetto non potranno quindi essere esercitate, come indicato nell'art. 9 del D.lgs. 36/2021;
- ridefinire l'assenza del fine di lucro secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.lgs. 36/2021 che rafforza il vincolo di destinazione del patrimonio e, quanto al divieto di distribuzione degli utili, estende la platea di soggetti da monitorare includendovi soci, associati, lavoratori, collaboratori e componenti degli organi sociali con rinvio alle disposizioni dell'art. 3 comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.lgs. 112/2017 per le ipotesi presuntive di distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione;
- prevedere l'incompatibilità degli amministratori a qualsiasi carica ricoperta in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS, come indicato nell'art. 11 del D.lgs. 36/2021.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno ed invita i soci prendere la parola. I soci intervengono concordando sulla opportunità delle variazioni e chiedendo alcuni chiarimenti al Presidente che risponde esaurientemente e con chiarezza. Il Presidente pone, quindi, in votazione – per alzata di mano con voto on line, l'approvazione del nuovo statuto sociale come predisposto dal Consiglio direttivo ed illustrato all'assemblea dei soci.

L'assemblea straordinaria esaminata e discussa la proposta di modifica dello statuto sociale

DELIBERA

all'unanimità di approvare le modifiche proposte dal consiglio direttivo al fine di adeguare lo statuto sociale a quanto richiesto dal D.lgs. 36/2021 e di conferire mandato al Presidente dell'associazione affinché compia tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione a quanto sopra deliberato provvedendo alla registrazione del nuovo statuto e successivamente ad inviarlo a tutti gli organismi sportivi cui è affiliata l'associazione affinché il nuovo statuto sia inserito nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Il testo dello Statuto viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" e ne forma parte integrante. Per il secondo e terzo punto all'ordine del giorno, Il Presidente comunica all'assemblea che il presente verbale con allegato il nuovo statuto sarà registrato all'Agenzia delle Entrate in esenzione da imposta di registro ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del D.lgs. 29 agosto 2023 n. 120 che ha introdotto il comma 2-bis all'art. 12 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e in esenzione da imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti della loro partecipazione e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Carraro Fabio
Fabio Carraro

Sudati Francesco

Francesco Sudati

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TREVIGLIO

IL 14 DIC. 2023 N° 1288 SERIE 3

PER EURO ESSENTE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Rita Picca



**A- Statuto della Scuola di karate Shotokenshukai asd
(adeguato ai D.lgs. 36/2021-39/21-29/23 e ss.mod)**

Articolo 1 – Denominazione e sede

- 1 È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e nel D.lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione sportiva dilettantistica Scuola di karate Shotokenshukai, in breve "A.S.D. Scuola di karate Shotokenshukai (d'ora in poi "Associazione").
- 2 L'Associazione ha sede in Via Mazzini 12 – 24047 Treviglio (Bg), e, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire delle sezioni e/o delle sedi secondarie nei luoghi che il Consiglio stesso riterrà opportuni. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal consiglio direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.
- 3 L'Associazione è attualmente priva di personalità giuridica, ma si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.lgs. 39/2021.

Articolo 2- Durata

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con i modi previste dall'art. 19 del presente statuto.

Articolo 3- Scopi, finalità

1. L'Associazione **non ha finalità di lucro** e si fonda sui valori della solidarietà, della correttezza, della responsabilità sociale, del rispetto della dignità umana, e che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità e pari opportunità senza alcuna distinzione di genere, di razza o religione per l'accesso alla qualifica di Socio o Tesserato, alle cariche elettive ed alla partecipazione delle attività istituzionali.
2. Durante la vita dell'Associazione, ai sensi dell' art.8 D.lgs. 36/2021 è **vietata la distribuzione, sia diretta sia indiretta, di utili o avanzi di gestione**, fondi e riserve comunque denominati, in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
3. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.lgs. 36/2021 e iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti **esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica** ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.lgs. 36/2021.
4. Nello specifico l'Associazione si propone l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la **formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica**, nonché la promozione e in particolare e principalmente, la diffusione della pratica della disciplina **karate**, attraverso l'organizzazione, in proprio o attraverso l'Ente di Promozione Sportiva cui si associa, di attività sportiva, di attività didattica e formativa per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica della disciplina sportiva del **karate**, e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni



del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina, e la promozione dell'attività fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica, di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati in competizioni di tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, **prevalentemente** in favore dei propri associati e tesserati:

- a) svolgere ogni forma di attività sportiva dilettantistica, compresa l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche idonee a promuovere la conoscenza e la pratica del **karatè** attraverso la partecipazione, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, gare, tornei, campionati, ed ogni altra attività legata allo sport dilettantistico, sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo, didattico ed amatoriale;
 - b) formare, addestrare e gestire atleti e squadre dilettantistiche, agonistiche o amatoriali per lo svolgimento e la diffusione della suddetta disciplina sportiva dilettantistica;
 - c) organizzare l'attività didattica, la formazione e l'aggiornamento dei propri Soci e Tesserati, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nella disciplina sportiva del **karatè**, nonché la formazione ed aggiornamento dei propri tecnici e volontari, il tutto con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I. e dell'Ente di Promozione Sportiva cui si associa.
 - d) organizzare e gestire attività volte ad agevolare l'accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili.
5. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli statuti ai regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente alla approvazione del presente statuto ed alle disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l'Associazione stessa risulta affiliata.
 6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.
 7. L'associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" – e successive modificazioni ed integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organismi Sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.
 8. L'associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di

prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, e succ.ve mod.ni ed int.ni.

9. Svolgere attività culturali e ricreative in favore dei propri soci e tesserati, correlate allo scopo sociale.

Articolo 4- Attività secondarie e strumentali

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è **facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale** e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- a) esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- b) gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici
- c) gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e strutture sportive medesime;
- d) organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;
- e) svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo (riviste, opuscoli, vademecum, libri, brochure, flyer, etc..), e multimediale (DVD, CD, siti web), e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale, educativa che l'associazione persegue;
- f) esercitare attività ricreativa in favore dei propri soci e dei tesserati

Articolo 5 – Risorse economiche, fondo comune

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
 - a) quote di iscrizione, quote associative, contributi e corrispettivi specifici versati dai Soci e dai Tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
 - b) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
 - c) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
 - d) entrate derivanti da attività secondarie e strumentali agli scopi istituzionali, che dovranno in ogni caso sempre essere **marginali ed accessorie** rispetto a quanto previsto dallo scopo e dall'oggetto sociale;
 - e) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
 - f) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
 - g) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

2. A tale scopo sono fissate una quota di iscrizione e una quota associativa annuali ed un corrispettivo specifico per poter partecipare alle attività istituzionali dall'Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. I contributi dei Soci e dei Tesserati andranno a costituire il patrimonio da destinare a fini sociali e impiegati per:
 - a) spese di gestione dei locali a disposizione dei Soci e dei Tesserati;
 - b) affiliazione dell'Associazione e dei Soci/Tesserati a Organizzazioni/Federazioni Nazionali, Internazionali ed Enti di promozione sportiva cui l'Associazione stessa delibererà d'aderire;
 - c) aggiornamento tecnico, didattico e formativo;
 - d) attività agonistica.
 - e) propaganda e promozione;
3. Il **fondo comune**, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l'associazione è costituita.

L'amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal Consiglio Direttivo.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo.

I versamenti dei Soci e dei Tesserati non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Le quote o contributi dei Soci e Tesserati sono intrasmissibili eccetto per causa di morte.

Articolo 6 – Esercizio sociale e rendiconto economico finanziario

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto dell'anno successivo. Nel caso in cui ci fosse necessità di una variazione di esercizio sociale, da anno sportivo ad anno solare, sarà deliberata dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il consiglio direttivo convoca l'assemblea redige un rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.
3. Il **rendiconto** deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale realizzata accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
4. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati/tesserati.
5. I proventi delle attività svolte non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. In caso di avanzi di gestione, l'Associazione ha l'obbligo di utilizzarli nell'esercizio finanziario successivo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
7. In caso di inaspettate e immediate esigenze di liquidità nell'anno finanziario in corso, gli Amministratori potranno intervenire volontariamente con un anticipo di cassa, che verrà rimborsato non appena possibile.

Articolo 7 – Soci e Tesserati: norme Generali.

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di **Soci** senza distinzione di razza, genere, credo religioso o politico, le persone fisiche che ne facciano richiesta che, condividendo le finalità sociali che l'associazione persegue, intendono prendere parte attiva alla vita gestionale e sociale dell'associazione dando, nelle sedi deputate, il loro contributo in termini di idee e proposte anche attraverso l'esercizio dei loro diritti, tra cui il diritto all'elettorato attivo e passivo.
2. I Soci che desiderano partecipare anche alle attività istituzionali organizzate dall'Associazione, dall'Ente di Promozione, da organizzazioni nazionali o internazionali a cui l'Associazione aderisce, avranno la qualifica di **Socio tesserato** attraverso l'esercizio dei loro diritti, tra cui il diritto all'elettorato attivo e passivo.
3. Coloro che desiderano partecipare alle attività istituzionali organizzate dall'Associazione, dall'Ente di Promozione, da organizzazioni nazionali o internazionali a cui l'associazione aderisce, ma che non intendono partecipare attivamente alla vita sociale e gestionale della stessa come invece avviene per i soci avranno la qualifica di **Tesserato**.
4. I Soci e i Tesserati devono versare una quota annuale associativa, una quota annuale di iscrizione ed un corrispettivo specifico, stabilito dal Consiglio Direttivo, per la frequenza ai corsi che l'Associazione organizzerà durante l'anno sportivo.
5. Il numero dei soci è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
6. La qualifica di Socio, una volta acquisita, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 9.
7. La qualifica di Tesserato ha la durata dell'anno sportivo in corso.
8. Condizione per essere ammessi a far parte dell'Associazione è essere dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
9. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, delle F.S.N., D.S.A o degli E.P.S. a cui l'Associazione è affiliata e dei loro organi.
10. I Soci devono perfezionare la domanda di ammissione con il versamento della quota associativa, mentre i tesserati con il versamento della quota di iscrizione che il Consiglio Direttivo stabilirà annualmente.
11. La procedura di ammissione di nuovi Soci o di nuovi Tesserati è regolata dalle presenti norme:
 - a) chi desidera entrare a far parte dell'associazione deve farne domanda su apposito modulo approvata dal Consiglio Direttivo dove, oltre ai dati anagrafici, sia presente la dichiarazione di conoscere ed impegnarsi a rispettare le norme contenute nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni degli Organi Sociali,
 - b) la domanda di ammissione a Socio o Tesserato viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'aspirante Socio o Tesserato a mezzo di posta elettronica o altro strumento multimediale. Il Consiglio Direttivo può conferire la delega disgiunta al Presidente o ad uno o più

consiglieri, in tal caso il Presidente o il Consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo.

- c) In caso di domanda di ammissione a Socio o Tesserato presentata da un minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne.
 - d) La delibera di non ammissione viene comunicata all'aspirante socio per posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve essere motivata. Avverso la delibera di non ammissione l'aspirante socio può ricorrere all'assemblea; il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
12. Tutti gli appartenenti a vario titolo all'Associazione s'impegnano ad accettare, senza riserve e a tutti gli effetti, lo Statuto, i Regolamenti, e tutte le decisioni, disposizioni e deliberazioni dei competenti Organi dell'Associazione se coerenti e rispettose delle norme di legge e del presente statuto. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall'organizzazione o ente di promozione cui l'associazione aderisce.
13. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e la quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.

14. Articolo 8 - Diritti e doveri dei Soci e Tesserati

- 1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali purché in regola con il pagamento della quota associativa.
- 2. Tutti i tesserati in regola con il versamento della quota di iscrizione hanno il diritto di partecipare all'attività sportiva istituzionale
- 3. Il genitore, cui è attribuita la responsabilità genitoriale, può partecipare, in qualità di rappresentante legale del socio minorenne, alle assemblee, esercitando il diritto di voto nell'interesse del medesimo.
- 4. I Soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione per tutta la durata della loro appartenenza alla stessa.
- 5. I Soci e i Tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, di eventuali Regolamenti interni, delle delibere prese dagli organi sociali e le norme stabilite delle FSN, delle DSA, dalle organizzazioni nazionali o internazionali e degli EPS a cui l'Associazione ha deliberato di aderire, e mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Articolo 9 - Decadenza dei soci

- 1. La qualifica di Socio si perde per dimissioni, esclusione o a causa di morte.
- 2. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il termine dell'esercizio sociale.
- 3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- 
- a) inadempienza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) inadempienza alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle FSN, delle DSA, delle organizzazioni nazionali o internazionali e degli EPS a cui l'Associazione ha deliberato di aderire;
 - c) morosità nel versamento della quota associativa annuale nei termini annualmente indicati dal Consiglio Direttivo;
 - d) attività contrarie agli interessi dell'associazione;
 - e) azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione;
 - f) le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante per posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione del caso previsto alla lettera c) e devono essere motivate.
 - g) avverso la delibera di esclusione, ad eccezione del caso previsto alla lettera c), il Socio può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 (trenta) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
4. Al Socio decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso che di eventuali anni precedenti. La perdita della qualifica di socio determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica elettiva, inoltre, gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione come da art. 24 cod. civ.

Articolo 10 – Eleggibilità, incompatibilità, organi centrali

1. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni, o da una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionale a esso aderenti, o da un ente di promozione da esso riconosciuto, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori a un anno. Gli eletti uscenti possono riproporre la propria candidatura alla carica ricoperta.
2. Nelle Assemblee ciascun candidato può concorrere soltanto per una carica.
3. Agli Amministratori dell'Associazione, è **vietato ricoprire qualsiasi altra carica sociale** in altre società o ASD nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva come previsto dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni
4. Ogni quattro anni, alla fine del quadriennio olimpico, l'Assemblea degli Associati si riunisce per l'elezione degli Organi Centrali elettivi.
5. L'organo centrale è l'Assemblea dei Soci,
6. Gli organi centrali elettivi sono:
 - a) Il Presidente,
 - b) Il Vicepresidente,
 - c) Il Consiglio Direttivo.

Articolo 11 – L'Assemblea dei Soci – costituzione - convocazione e procedure assembleare

1. L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, indica le linee di sviluppo dell'associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni di politica sportiva che il presente statuto contiene.
2. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli appartenenti all'Associazione, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.
3. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria ed è composta da tutti i Soci aderenti all'Associazione.
4. L'Assemblea è indetta dal consiglio Direttivo e convocata dal Presidente o, in caso di assenza o di inadempimento, dal Vicepresidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
5. L'Assemblea oltre che dal Presidente del Consiglio Direttivo può essere convocata su richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci in regola con i pagamenti delle quote sociali presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Di norma l'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci, in alternativa può svolgersi mediante piattaforme digitali nel cui avviso di convocazione sarà precisata la modalità di svolgimento della riunione; le credenziali per accedere e la piattaforma da utilizzare saranno inviate ai Soci con una comunicazione successiva.
7. L'Assemblea degli associati può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria, a seconda dei temi e delle decisioni che l'associazione deve prendere con il contributo dei propri associati
8. La convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, o anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
9. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria deve essere fatta con una comunicazione a tutti i Soci, utilizzando piattaforme digitali, mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o altro luogo condiviso.
10. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione.
11. Tale comunicazione deve avvenire almeno **dieci giorni prima dell'adunanza** e contestualmente gli associati e i tesserati verranno informati tramite il sito internet dell'Associazione, altro mezzo di divulgazione in rete, tramite comunicazione scritta ai singoli soci anche attraverso posta elettronica o altro mezzo di comunicazione telematica.
12. Le assemblee si possono svolgere anche in videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti
- d) Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. L'Assemblea nomina un Segretario. Di ogni assemblea il Segretario dovrà redigere un verbale firmato dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. Nella convocazione delle assemblee devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

2023 Articolo 12 - Diritti di partecipazione e di voto

1. Hanno diritto di partecipazione con diritto di voto tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Il diritto di voto è attribuito ai soci maggiorenni alla data di celebrazione dell'assemblea che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale prima dello svolgimento dell'assemblea.
2. Vale il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile.
3. Ogni Socio non può avere più di una delega da parte di un socio assente.
4. Il genitore, cui è attribuita la responsabilità genitoriale, può partecipare in qualità di rappresentante legale del figlio minore, esercitando il diritto di voto nell'interesse del medesimo.
5. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione del Presidente, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
6. Anche se i Tesserati non hanno diritto di partecipare alle Assemblee, ispirandosi ai principi di democraticità e pari opportunità senza alcuna distinzione di genere, razza o religione, nel rispetto del comma 1 dell'art.3 di questo statuto:
 - a) I Tesserati potranno partecipare alle assemblee in qualità di uditori, ma senza diritto di voto
 - b) I Tesserati minorenni saranno rappresentati di chi ha la responsabilità genitoriale ma senza diritto di voto in qualità di uditori.

Articolo 13 - Assemblea Ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.
2. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare (art.21 C.C.).
3. Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale.
4. Approva il rendiconto economico finanziario annuale dell'esercizio precedente e preventivo per l'esercizio in corso.
5. Elegge, tra i soci maggiorenni, il Presidente e il Consiglio Direttivo.
6. Elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari.
7. Approva i Regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo, che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

8. delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e d'interesse generale posto all'ordine del giorno.

Articolo 14 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera su:

1. Trasformazione, fusione, scioglimento e modalità di liquidazione dell'Associazione.
2. Proposte di modifica dello Statuto.
3. Designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione.
4. Ogni altro argomento di carattere straordinario e d'interesse generale posto all'ordine del giorno.
5. l'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
6. L'assemblea straordinaria potrà essere richiesta almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo.
7. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. In seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria, sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

Articolo 15 – Presidente- Vicepresidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati, convoca e presiede l'assemblea dei soci e ne cura le deliberazioni, stipula gli atti inerenti all'attività associativa.
3. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di tutti gli Organi sociali e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari fino alla successiva Assemblea ordinaria che provvederà alla nomina di tutte le cariche sociali.

Articolo 16 - Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti all'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione e conferiti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ed è composto da almeno tre membri compreso il Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, con riferimento, in ogni caso, al ciclo olimpico.
4. Come dal comma 4 dell'art.10 del presente statuto, agli Amministratori dell'Associazione, è vietato ricoprire qualsiasi altra carica in altre società o ASD nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva come previsto dall'art. 11, D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni
5. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che deve comunicare, tempestivamente e preventivamente l'ordine del giorno, si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.
6. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi s'intendono a **titolo gratuito**, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute.
7. La qualità di componente del Consiglio Direttivo è compatibile con eventuali rapporti di lavoro, anche di natura sportiva, intrattenuti con l'associazione, a condizione che ciò sia nell'interesse dell'associazione medesima, sia deliberato dal Consiglio Direttivo con l'astensione del componente interessato alla delibera, e il compenso attribuito rispetti le previsioni di cui all'art. 8, D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vicepresidente e il Segretario .
9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.
10. Possono ricoprire cariche sociali solo soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.
11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
12. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. I verbali devono essere messi a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
13. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può invitare a partecipare alle riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da trattare.
14. Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
15. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti all'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione e conferiti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto deliberare sulle domande di ammissione dei soci e dei tesserati;
Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:
 - a) Predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea;
 - b) redigere eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) adottare provvedimenti disciplinari se si dovessero rendere necessari nei confronti dei Soci e dei Tesserati;
 - d) stabilire le modalità di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
 - e) conferire, revocare le cariche di sua competenza;
 - f) ratificare le decisioni di sua competenza, prese in via d'urgenza dal Presidente;
 - g) stabilire l'ammontare delle quote annuali di iscrizione o associative e le quote specifiche per l'attività istituzionali organizzate dall'associazione;
 - h) nominare il Direttore Tecnico a cui è demandata la guida tecnica dell'Associazione;
 - i) stabilire l'entità dei compensi agli insegnanti;
 - j) approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione ;
 - k) amministrare il patrimonio sociale e decidere su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
 - l) stabilire la data dell'assemblea ordinaria e all'occorrenza anche quella dell'assemblea straordinaria
 - m) deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei Soci
 - n) deliberare sull'adesione a Organizzazioni/Federazioni Nazionali e Internazionali, a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

14
Entrata - Dire
Ufficio Tecnico
elep

Articolo 18 – Dimissioni

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro novanta giorni l'Assemblea Ordinaria per la elezione del

nuovo Consiglio Direttivo, compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente pro-tempore.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo

Articolo 19– Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.lg. 36/2021.

Articolo 20 - Norma di rinvio

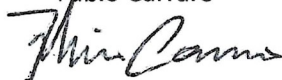
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Esente da imposta di registro ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 6 del D.lgs. 29 agosto 2023 n. 120 che ha introdotto il comma 2-bis all'art. 12 del D.Lgs.28 febbraio 2021, n. 36 e in esenzione da imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Treviglio, 18 novembre 2023

Il Segretario

Fabio Carraro



Il Presidente

Francesco Sudati

